



ALBO
COMUNE DI LIPARI
ALBO PRETORIO
RICEVUTO IL 07 APR 2021
N. CRON. 660

DETERMINA n. 21 del 01/04/2021

OGGETTO: Affidamento incarico legale all'Avv. Paolo Zampaglione per ricorso, innanzi al T.A.R. Catania, promosso da Mangano Antonietta + 1 c/ Comune di Lipari per la revoca dell'Ordinanza n. 1/2021 di sgombero e consegna dell'alloggio ex IACP con richiesta di adozione di misura cautelare.

IL SINDACO

Visto il ricorso presentato dinanzi al T.A.R. Catania da Mangano Antonietta + 1 c/Comune di Lipari in persona del Sindaco pro tempore, assunto al protocollo dell'Ente al n. 3681 dell'11/03/2021, per la revoca dell'Ordinanza n. 1/2021 di sgombero e consegna dell'alloggio ex IACP con richiesta di adozione di misura cautelare;

Vista la nota pec del 12 marzo 2021 inviata dal legale dell'Ente, Avv. Milena Sindoni, con la quale rappresenta, stante la richiesta di misura cautelare, che la fissazione dell'udienza è imminente e chiede di voler conferire urgente incarico legale esterno per la difesa dell'Ente, stante l'eccessivo carico di lavoro cui è sottoposta;

Visto l'atto di indirizzo dell'Amministrazione a firma del Vice Sindaco, Avv. Gaetano Orto, con il quale stante l'urgenza, in data 18/03/2021 si identifica l'Avv. Paolo Zampaglione del Foro di Messina, legale particolarmente specializzato, determinando l'onorario in complessive € 2.000,00 (duemila/00), al fine di potere resistere in giudizio dinanzi al T.A.R. di Catania, avverso il superiore ricorso promosso da Mangano Antonietta + 1, per difendere l'operato e la legittimità degli atti assunti dall'Amministrazione;

Visto lo schema di disciplinare di incarico legale;

Visti il D. Lgs. n. 267/2000 e la L.R. n. 23/98;

Visto l'Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1) Resistere nel giudizio dinanzi al T.A.R. di Catania, avverso il ricorso presentato da Mangano Antonietta + 1 c/ Comune di Lipari, come sopra descritto, assunto al protocollo dell'Ente in data 11 marzo 2021 al n. 3681 e proposto per la revoca dell'Ordinanza n. 1/2021 di sgombero e consegna dell'alloggio ex IACP con richiesta di adozione di misura cautelare;
- 2) Conferire, a tal fine, incarico legale ad un avvocato di fiducia dell'Amministrazione, nella persona dell'Avv. Paolo Zampaglione in quanto professionista in possesso di specializzazione amministrativa, con studio legale in Messina viale Cadorna n. 14 (Piazza Santa Barbara), per la

predisposizione di tutti gli atti al fine della difesa dell'operato e della legittimità di tutti gli atti assunti dall'Ente;

- 3) Determinare congruamente, il compenso per il presente incarico, in € 2.000,00 (duemila/00), con la corresponsione di un eventuale acconto di € 1.000,00 (mille/00) per fondo spese (IVA e CPA compresi), autorizzando il relativo impegno di spesa da parte del Dirigente del I Settore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 127/97, recepita parzialmente dall'art. 2 della L.R. n. 23/98, nel Bilancio del corrente anno in corso di formazione;
- 4) Imputare detta spesa al cap. 138 del bilancio comunale corrente, in corso di formazione, dal titolo "Spese per incarichi a legali e sentenze giudiziarie", dando atto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e non frazionabile in dodicesimi, al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente.

Lipari, li 28/6/2021



IL SINDACO
Marco Giorgianni



COMUNE DI LIPARI
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

TRA

Il Comune di Lipari (di seguito: Comune), C.F. 00387830839, in persona della Dott.ssa Lyda De Gregorio che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in qualità di dirigente f.f. del Primo Settore

e

l'avv. Paolo Zampaglione del Foro di Messina. (di seguito legale), con studio in Viale Cadorna n. 14 (Piazza Santa Barbara) Messina. (Partita I.V.A.),

Premesso che:

- il Comune di Lipari deve resistere in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania, avverso il ricorso presentato da Mangano Antonietta + 1 c/Comune di Lipari in persona del Sindaco pro tempore, assunto al protocollo dell'Ente al n. 3681 dell'11/03/2021, per la revoca dell'Ordinanza n. 1/2021 di sgombero e consegna dell'alloggio ex IACP con richiesta di adozione di misura cautelare;
- con determinazione sindacale n..... del si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, all'autorizzazione dell'impegno della spesa ed all'approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'incarico ha per oggetto la resistenza in giudizio del Comune di Lipari, dinanzi al T.A.R. Catania, avverso il ricorso presentato da Mangano Antonietta + 1 c/Comune di Lipari in persona del Sindaco pro tempore, assunto al protocollo dell'Ente al n. 3681 dell'11/03/2021, per la revoca dell'Ordinanza n. 1/2021 di sgombero e consegna dell'alloggio ex IACP con richiesta di adozione di misura cautelare. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per eventuali ulteriori gradi della procedura il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

2) Il corrispettivo che il Comune corrisponderà al professionista è pari ad € 2.000,00 (duemila/00), al lordo di ogni onere fiscale, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle

spese operata dal giudice. Eventuali ulteriori somme, saranno impegnate successivamente a richiesta del legale incaricato e dietro verifica e quantificazione delle stesse.

3) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della seguente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 1.000,00 (mille/00), previa presentazione di fattura o parcella da parte dello stesso ed a titolo di acconto, compresa nell'importo di cui al superiore punto 2), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, eventuali ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5) Il legale si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, il professionista comunicherà tempestivamente la necessità dell'integrazione dell'impegno spesa, motivando dettagliatamente sul punto. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

7) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti, in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti dei minimi tariffari e comunque dell'importo fissato al precedente punto 2).

10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

12) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13) Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa il legale – il quale ne prende atto – che tratterà i dati personali contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, concernenti il presente procedimento, sia con modalità informatiche che su supporto cartaceo.

14) Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Luogo, data e firma del Responsabile del Comune

Luogo, data e firma del Professionista Incaricato